



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE feriale
(Specializzata in materia di impresa – ex Prima)

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dr. Lina Tosi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 8990/2017 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione notificato il 23/8/2017

da

con l'avv. Daniela Ajese

Attore

contro

con l'avv. Marco Ticozzi

Convenuta

Udienza di precisazione delle conclusioni: 8/5/2019

Conclusioni per parte attrice:

Nel merito:

- accertarsi e dichiararsi la nullità delle clausole che prevedono la misura degli interessi, l'addebito di Commissioni di Massimo Scoperto, di Commissioni disponibilità fondi e di Commissioni Generiche, di spese e la contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi nel corso dei rapporti bancari descritti in premesse e la illegittimità, per tutte le causali descritte nel presente atto, degli addebiti a titolo di interessi debitori, di interessi anatocistici, di interessi usurari e dell'addebito di commissioni di massimo scoperto, di



Commissioni disponibilità fondi e di Commissioni Generiche, di spese e per l'effetto condannarsi la convenuta alla rideterminazione del saldo finale del rapporto bancario alla data di introduzione del presente giudizio con ricalcolo degli interessi a credito e condannarsi altresì per l'effetto la convenuta alla rettifica dei saldi ed alla restituzione, in favore della attrice di tutte le somme addebitate indebitamente in corso di rapporti e dalla correntista pagate indebitamente per tutte le causali descritte nel presente atto di citazione e non dovute, nella misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di Giustizia.

Accettarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'attore alla banca convenuta in dipendenza del rapporto bancario dedotto in giudizio ovvero compensarsi le partite dare avere tra le parti.

- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.

In Via Istruttoria: come in memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.

Conclusioni per parte convenuta:

Nel merito

Per le causali di cui in narrativa, stante altresì l'attuale pendenza dei rapporti contrattuali, respingersi ogni domanda di parte attrice.

Con vittoria di spese e compensi professionali, ivi compresi i costi di un'eventuale consulenza tecnica, anche di parte e il rimborso spese generali.

In Via Istruttoria: come in memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c.

MOTIVI

Introducendo la causa l'attore deduceva:

- di avere con la Banca _____ ,
filiale di San Donà di Piave, il rapporto bancario di **conto corrente n.** _____ ,
accesso nel 2008 e sul quale hanno sempre operato collegati contratti di apertura di
credito in conto;

- che dalla ricostruzione contabile dei rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto effettuata al fine di verificare la corretta applicazione delle clausole contrattuali e della normativa vigente in materia bancaria e creditizia, l'attore si avvedeva dell'addebito, operato negli anni, di interessi anatocistici;



- che la verifica evidenziava anche l'applicazione di tassi ultralegali e di tassi superiori a quelli previsti dall'art. 117, n. 7, lett. a) del T.U.B. (D.lgs. 385/93) superiori a quelli pro tempore previsti dalla Legge n. 108/96 e comunque di tassi di interesse passivi non contrattualmente pattuiti;

- che in corso di rapporti, al signor _____ venivano addebitati Commissioni di Massimo Scoperto, Commissioni generiche, Commissioni disponibilità fondi e varie spese e commissioni non contrattualmente pattuite;

- che mai le condizioni da applicare ai rapporti bancari di conto corrente e di affidamento per cui è causa e, nello specifico, la misura degli interessi debitori, le spese, le commissioni di massimo scoperto le commissioni disponibilità fondi poi e le commissioni generiche furono convenuti per iscritto dalle parti.

Deduceva di avere chiesto e ottenuto dalla Banca documenti di contratto e di conto, ma che:

- Il contratto doc. 8, richiesta di apertura di conto corrente, era sottoscritto dal solo correntista e dunque nullo per carenza di forma, e comunque prevedeva un tasso di interesse usurario (15,307% oltre il massimo di 15,270%), e una clausola di CMS nulla perché afflitta da vizio di indeterminatezza, non prevedendo la base di calcolo sulla quale applicare l'aliquota e la periodicità;
- Altri documenti (10,11,12) erano sottoscritti dal solo correntista e nulli;
- La banca aveva illegittimamente procrastinato la data di accredito dei titoli posti all'incasso dal correntista, registrandoli a credito nel conto con ritardo rispetto alla data di effettivo versamento in conto ovvero alla diversa data indicata nel titolo, donde la nullità della clausola non scritta in forza della quale i c.d. giorni valuta per gli addebiti e gli accrediti non risultano corrispondenti al giorno in cui è stata effettuata l'operazione bancaria,

Citando copiosa giurisprudenza chiedeva accertarsi la nullità delle clausole e condannarsi la convenuta, che aveva chiesto il rientro del saldo negativo di conto, a rideterminare il saldo di conto e dichiarare nulla essere dovuto.

Resistendo la Banca, la causa, assegnati termini istruttori, era trattenuta in decisione senza _____ istruzione.

Le parti hanno avuto termini ordinari per conclusionali e repliche

Va premesso che è legittima la richiesta di rideterminazione del saldo ad una certa data di un rapporto di conto in essere; a tale pronuncia la parte ha certamente interesse, posto



che il saldo determina, se non contestato, i diritti rispettivi delle parti, e in concreto l'andamento del conto determina le scelte e i comportamenti dei contraenti.

Parte attrice chiede dunque accertarsi la nullità dei contratti sottoscritti dal solo cliente.

Il punto è stato

ormai deciso negativamente dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 898/2018.

I contratti contestati dunque (apertura conto, 6/5/2008, doc. 8; apertura di credito in pari data, doc. 10; apertura credito 13/10/2009, doc. 11; riduzione linea di credito aperta il 4/1/2008, in data 7/1/2009, doc. 12) sono, dal punto di vista della forma, validi.

Generico è poi l'addebito di appostamento scorretto delle valute, non oggetto neppure della perizia econometrica dimessa (doc. 2).

Quanto all'anatocismo, esso fu validamente pattuito *ratione temporis* in quanto paritario nella periodicità, alla luce della delibera CICR 9/2/2000.

Quanto ai tassi, stante la validità dei patti, essi risultano pattuiti nei vari contratti e dunque non v'è materia di calcolo sostitutivo ex art. 117 TUB.

La perizia di parte espone tuttavia (p. 4) un superamento degli addebiti (euro 18.164,57 anziché 16.908,09) rispetto a quanto conseguente gli interessi pattuiti.

Quanto alle CMS il contratto di conto prevede che esse producano interessi. Quanto alla determinatezza delle relative clausole, essa non manca affatto nel contratto di conto, che nella pagina di sintesi (pag. 2 doc. 8) prevede che *"La commissione di massimo scoperto è calcolata prendendo a riferimento il massimo scoperto debitore determinatosi sul conto in ciascun trimestre solare"*.

Quanto alla lamentata pattuizione di tassi usurari, la Banca nelle difese finali osserva che il tasso soglia preso a paragone non è pertinente, ed anzi che all'epoca della conclusione del contratto (6/5/2008) il tasso per i rapporti di conto corrente non era neppure rilevato, e non lo è stato fino al 2010, quando la rilevazione ha portato fra l'altro ad individuare un tasso ben più elevato rispetto a quello (apertura di credito in conto corrente sopra i 5.000 euro) che sarebbe invocato come applicabile per analogia alla fattispecie odierna.



Il D.M. 18/3/2018 (Rilevazione dei tassi effettivi globali medi relativamente al trimestre 1° ottobre 2007 – 31 dicembre 2007. Applicazione dal 1° aprile 2008 e fino al 30 giugno 2009 della legge 7 marzo 1996, n. 108, in GU n. 75 del 29/3/2008) in effetti nel suo all. A, tabella dei tassi medi, non prevede un tasso medio per i contratti di conto corrente, e, per le anticipazioni sopra i 5.000 euro, indica il tasso medio del 9,88%. Da tale valore si trae, applicando la maggiorazione della metà come ricordato all'art. 2 comma 2 del DM, un tasso soglia del 14,82%. Tale è il tasso che, nella non ben leggibile tabella p. 10 della relazione di parte attrice doc. 2, appare individuato. Esso è inferiore al tasso contrattuale del 15.307%.

E tuttavia, come rileva parte convenuta, il tasso per mero scoperto senza affidamento non è stato rilevato e indicato nei DM periodici previsti dalla l. 108/1996 se non successivamente, dal 2010; e può convenirsi con essa che – come mostra la effettivamente ben diversa misura e maggiore del tasso dello scoperto senza affidamento rispetto a quello dell'apertura di credito, come rilevati dal 2010 – è arduo considerare lo scoperto di conto come operazione analoga alla apertura, e dunque ritenere usurario il tasso previsto per il conto confrontandolo con il tasso soglia delle anticipazioni.

L'obbligo di rilevare d'ufficio le nullità impone tuttavia al giudice di sollevare alle parti la questione della eventuale nullità della clausola di tasso prevista dal contratto di apertura di credito in conto corrente del 6/5/2008 (coevo alla apertura di conto, doc. 10 attrice) che recita: "*TASSO DEB. PAC FIDUCIARIA: 14,25% TEF 15,02973%*" in quanto il secondo dei due importi appare comunque superare il tasso soglia previsto per tali operazioni.

La causa va dunque rimessa sul ruolo, previo rigetto di alcune questioni, per permettere alle parti di dedurre sulla nullità del tasso pattuito per la apertura di credito in c/c del 6/5/2008 e per le eventuali verifiche consulenziali conseguenti, in una con la verifica consulenziale del superamento degli addebiti per interessi rispetto al contratto.

P.Q.M.

Non definitivamente pronunciando,

- 1) Rigetta le questioni di nullità per carenza di forma;
- 2) Rigetta la questione di nullità della clausola relativa alle commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza;
- 3) Rigetta la questione della illegittimità dell'anatocismo;
- 4) Dichiara la nullità della questione di illegittimità delle valute;



5) Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza

Venezia, 16/8/2019

Il giudice dr. Lina Tosi

www.avvocatoticozzi.it

